COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MALAGUGINI: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235) 1403

PRESIDENTE 1403, 1404, 1405, 1406
LOZZA, *Relatore* 1404, 1406
MALAGUGINI 1404, 1405
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1404, 1405
PITZALIS 1405

Inversione dell'ordine del giorno:

PITZALIS 1407
PRESIDENTE 1407

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

PITZALIS: Norme integrative della legge 15 maggio 1954 n. 238. (2411) . . . 1407

PRESIDENTE 1407, 1408
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1407
PITZALIS, *Relatore* 1407, 1408

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MARTINO GAETANO: Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28. (3291) 1408

PRESIDENTE 1408, 1409, 1410, 1411
ERMINI, *Relatore* 1408, 1409
MARANGONE VITTORIO . . 1408, 1410, 1411
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1409, 1410

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1411

La seduta comincia alle 18,35.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Malagugini: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Malagugini: « Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale ».

Essendo il Relatore, onorevole Ida D'Este, assente, prego il collega Lozza di riferire in sua vece alla Commissione.

LOZZA, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Malagugini tende a dare una sistemazione a una categoria che non è stata inserita in nessuno dei decreti emanati in esecuzione della legge-delega. Il personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria: media, classica, scientifica e magistrale, si è visto riconoscere un'importante funzione col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ma tale riconoscimento non ha avuto una effettiva rispondenza sul piano economico: di qui la proposta del collega Malagugini, la quale prende le mosse da un ordine del giorno presentato dai rappresentanti del « fronte della scuola » e col quale si chiedeva una adeguata sistemazione di questa benemerita categoria.

Nella redazione della sua proposta, il collega Malagugini ha tenuto ben presenti gli studi preparatori di quello che avrebbe dovuto essere uno dei decreti delegati emanati dal Governo ed ha avuto frequenti contatti con i funzionari ministeriali del settore competente.

La proposta di legge tende a porre sostanzialmente il personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media sul piano dei dipendenti che nell'amministrazione dello Stato svolgono analoghe mansioni, sia per quanto concerne il trattamento economico, sia per quanto riguarda la carriera.

Mi riservo di fornire eventuali chiarimenti in sede di esame dei vari articoli, facendo presente che, per valutare la portata delle singole norme, occorre fare costantemente riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, soprattutto per quanto si riferisce allo sviluppo della carriera.

Nel concludere questa mia breve relazione, non posso che invitare la Commissione a dare la sua approvazione alla proposta di legge Malagugini, che pone rimedio a una situazione di ingiusta sperequazione venutasi a determinare per una categoria di apprezzati collaboratori della scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALAGUGINI. Mi spiace non sia presente l'onorevole D'Este Ida, la quale aveva attentamente sudiato il problema. A completamento della pregevole esposizione del collega Lozza desidero far presente che, quando ci si richiama al decreto presidenziale del 10 gennaio 1957, si fa riferimento ad una disposizione in vigore. In sostanza, quindi, non si innova nulla in questo campo, ma solo si estendono i beneficî della legge-delega anche al personale di segreteria degli istituti di istruzione media.

L'unica obiezione che potrebbe essere mossa dal rappresentante del Governo riguarda il coefficiente 402 attribuito al segretario capo.

Va peraltro rilevato che tale coefficiente sarebbe attribuito soltanto al cinque per cento dei posti in organico, e quindi soltanto ai segretari dei maggiori istituti delle grandissime sedi. In effetti, questa limitata aliquota di personale verrebbe ad accedere all'ex grado VII, mentre nell'inquadramento esistente questi dipendenti non sarebbero pervenuti a tale grado.

Deve essere però sottolineato che il segretario di istituto svolge mansioni sulla cui delicatezza e importanza ritengo inutile richiamare l'attenzione dei colleghi, i quali ben conoscono quale prezioso apporto tali dipendenti diano ai capi di istituto. Si tratta di dipendenti di assoluta fiducia, che assolvono ad un lavoro assai gravoso che si protrae spesso oltre le ore normali di ufficio, lavoro, oltre tutto, tanto complesso e delicato che lasciare questa categoria senza un ordinamento giuridico rappresenterebbe, a mio avviso, una grave ingiustizia. La proposta ha avuto il conforto e l'incoraggiamento di alti funzionari del Ministero della pubblica istruzione, anche perché la soluzione di questo problema porrebbe termine a una situazione di disagio di quegli uffici, costantemente soggetti a pressioni da parte degli interessati.

Appunto per questo confido non solo nella benevolenza dei colleghi, ma soprattutto nel senso di comprensione del Governo, perché esso voglia dare un suo assenso – o comunque non porre ostacoli – all'approvazione della proposta di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha obiezioni sostanziali da muovere alla proposta di legge Malagugini. Da parte del Ministero della pubblica istruzione è stato anzi predisposto uno schema di disegno di legge riguardante la stessa materia, ma che non ha ancora riscosso il consenso del Ministro del tesoro e del Ministro senza portafoglio per la riforma burocratica.

Nel disegno di legge predisposto dal Governo è previsto un sistema di promozione, non a ruoli chiusi – come nella proposta Malagugini – ma a ruoli aperti. È inoltre considerata la posizione del personale dei ruoli aggiunti, che non è stata presa in esame nella proposta di legge Malagugini.

Il maggior ostacolo per l'attuazione della proposta di legge Malagugini e del disegno di legge governativo è rappresentato dalla copertura. La stessa ragione – per la quale lo schema di disegno di legge del Ministero della pubblica istruzione non ha avuto il consenso per quanto riguarda la copertura – non può non valere per la proposta di legge in esame.

MALAGUGINI. L'onere rappresentato dall'attuazione della proposta sarebbe di così lieve entità che la copertura potrebbe avvenire nel quadro dell'attuale impostazione del bilancio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo riferimento non viene considerato dal Tesoro come indicazione di copertura.

Voglio comunque chiarire che l'esposizione delle difficoltà obiettive che si frappongono all'approvazione di questa proposta di legge non deve essere considerata una manovra diretta ad ostacolare la sua approvazione. Attualmente un'altra legge analoga – quella relativa ai segretari-economi degli istituti tecnici industriali – incontra gravi difficoltà al Senato appunto per il problema della copertura finanziaria.

Invito pertanto la Commissione a studiare il sistema per la copertura degli oneri derivanti da questo provvedimento. In caso contrario il nostro voto favorevole avrebbe un valore puramente platonico.

MALAGUGINI. Non bisogna dimenticare che questi dipendenti sono già in servizio e già percepiscono uno stipendio. Si tratta soprattutto di dare loro una sistemazione giuridica: i miglioramenti economici rappresentano soltanto un elemento marginale della mia proposta di legge.

Mi rendo conto, comunque, della difficoltà prospettata dall'onorevole Sottosegretario, e propongo di inserire nella mia proposta di legge un articolo aggiuntivo nel quale si specifichi che all'onere finanziario si farà fronte con i mezzi normali di bilancio.

PRESIDENTE. Il richiamo ai « mezzi normali di bilancio » non rappresenta una indicazione di copertura. Vi deve essere un voce specifica alla quale fare riferimento.

PITZALIS. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario, che invesono indubbiamente una questione di fondamentale importanza. Ma un caso analogo la Commissione ebbe già ad affrontare allorché – sulla base della proposta di legge presentata dall'onorevole Franceschini e da me – avemmo occasione di discutere la sistemazione dei segretari-economi delle scuole e istituti di istruzione tecnica, categoria che era stata essa pure esclusa dalle leggi delegate.

In quella occasione ebbi a dire che anche a quel personale si deve applicare il decreto presidenziale sul riordinamento delle carriere. Non vedo quali difficoltà possa frapporre il Ministero del tesoro all'applicazione di una legge vigente in Italia a personale che presta servizio in istituti e scuole di istruzioni statali, assolvendo con soddisfazione di tutti alle esigenze di un servizio che ha carattere squisitamente pubblico !

Poiché l'onorevole sottosegretario ebbe giustamente a ricordare che la proposta di legge che riguarda la sistemazione dei segretari-economi degli istituti industriale è tuttora ferma al Senato, devo rilevare che per quella legge vi era stato il parere favorevole del Ministero del tesoro. Gli è che presso la competente Commissione del Senato il problema non è stato valutato in tutta la sua importanza, come invece ha fatto la VI Commissione della Camera.

Se vi è la esigenza, legittima, della copertura, vi è anche l'esigenza di dare a questo personale quella sistemazione definitiva che gli altri dipendenti dello Stato hanno già avuto.

Anche se vi è uno schema di disegno di legge di iniziativa governativa, sia pure più esteso rispetto alla proposta di legge ora al nostro esame, ritengo opportuno che la Commissione approvi al più presto la proposta Malagugini per ottenere che la discussione di questa proposta di legge e dell'altra dell'onorevole Franceschini e mia possano essere congiuntamente esaminate e condotte in porto al più presto da parte della VI Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Rilevo che per l'approvazione della proposta al nostro esame permane la difficoltà della copertura. È fuori di dubbio che vi è un aumento di spesa: ora l'articolo 81 della Costituzione prescrive tassativamente che, quando vengono introdotti nuovi oneri, nella stessa legge debba essere indicata la copertura e il problema permane, anche se la Commissione finanze e tesoro, per quanto sollecitata, non si è ancora pronunciata su questo testo.

È comunque indubbio che la Commissione finanze e tesoro non accetterebbe mai la forma di copertura, che rinviasse ai normali stanziamenti, in quanto si deve presumere

che gli stanziamenti in bilancio vadano già a coprire le voci esistenti. Trattandosi di una spesa nuova, occorre una nuova copertura.

LOZZA, *Relatore*. Perché si possa valutare la portata della proposta di legge Malagugini, occorre tener presente che col decreto presidenziale del 10 gennaio 1957 la carriera del vicesegretario, segretario aggiunto, segretario e ragioniere del provveditorato (con lo stesso titolo di studio, diploma di scuola media superiore) si sviluppa sino a ragioniere superiore e poi a ispettore capo di segreteria, mentre questi due ultimi gradi mancano per il personale delle segreterie degli istituti medi. Appare pertanto evidente l'opportunità di evitare sperequazioni e di allineare il personale delle segreterie a quello dei provveditorati.

Non si dà niente di più. Con lo stesso titolo di studio nella carriera scolastica si percorre una strada di gran lunga inferiore rispetto agli altri dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto credo che sia opportuno votare i primi cinque articoli, accantonando le tabelle e ciò per aver modo di risolvere il problema della copertura, facendo gli opportuni passi presso la Commissione finanze e tesoro.

Con la riserva da me testé precisata passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

(*Ruoli di carriera*).

Ogni Istituto e ogni Scuola ha un segretario.

Alle Scuole e agli Istituti in cui la popolazione scolastica superi i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; alle Scuole e agli Istituti in cui la popolazione scolastica superi i 600, i 1.000, i 1.500 e i 2.000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto applicato di segreteria.

Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale sono stabilite dalle annesse tabelle *A*, *B* e *C* in sostituzione di quanto stabilito nei quadri 32 e 53-*a* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Accesso e svolgimento delle carriere*).

L'accesso alle carriere e lo svolgimento delle carriere stesse previste nell'articolo precedente sono regolati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Carriera e funzioni del personale appartenente al ruolo ad esaurimento*).

Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 53-*a* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, continuerà ad esercitare le funzioni di segretario con lo sviluppo di carriera previsto dall'annessa tabella *C*.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Norme transitorie*).

Nella prima attuazione della presente legge le promozioni a primo segretario vengono conferite mediante scrutinio per merito comparativo a coloro che abbiano maturato un'anzianità di anni 5 nella qualifica di segretario, valutando a tal fine l'anzianità già riconosciuta dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, modificato dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122.

Le promozioni a segretario capo possono essere conferite mediante scrutinio per merito comparativo ai segretari che, inquadrati nella qualifica di primo segretario ai sensi dell'articolo precedente, abbiano acquisito la anzianità di anni 10 nella qualifica di segretario come sopra valutati.

Di tale articolo si rende necessario tenere in sospeso il secondo comma, che stabilisce la nuova qualifica di segretario capo.

Pongo pertanto in votazione soltanto il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

(*Promozioni nel ruolo ad esaurimento*).

Le promozioni alla qualifica di segretario aggiunto, di segretario e di 1° segretario del ruolo ad esaurimento, si conse-

guono a ruolo aperto, rispettivamente, dopo 9, 12, e 18 anni di carriera.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'esame e l'approvazione del secondo comma dell'articolo 4 delle tabelle, così come l'approvazione complessiva di questa proposta di legge, sono rinviati ad altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PITZALIS. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso che sia subito discussa la proposta n. 2411.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238. (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238 », sulla quale lo stesso proponente ha già riferito nella seduta del 14 febbraio 1958.

Poiché in tale seduta la discussione generale fu rinviata su richiesta del Governo, prego l'onorevole Sottosegretario Scaglia di voler far conoscere il proprio pensiero.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ordine a questa proposta di legge il Governo esprime parere sostanzialmente negativo anche se non può non riconoscere che essa per alcuni aspetti sia fondata. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che, come è disposto nell'articolo 1, la estensione a favore dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, deve essere considerata una norma a carattere eccezionale, norma che oltretutto invaliderebbe l'attuale disciplina che regola la carriera dei capi di istituto atteso che analogo beneficio dovrebbe essere disposto anche a favore dei direttori e dei presidi delle scuole secondarie ed artistiche.

Una siffatta innovazione oltre a non trovare una idonea giustificazione nel quadro del nostro ordinamento scolastico costituirebbe una grave deroga ai principî basilari che regolano le carriere dei ruoli statali, risolvendosi nel beneficio di quegli insegnanti che per inidoneità o altro pervengono solo dopo molti anni alla nomina di capi di istituto.

PITZALIS, *Relatore*. Ho l'impressione che tanto il Ministero della pubblica istruzione quanto quello del tesoro siano incorsi in un errore di valutazione. Questa proposta di legge non vuole innovare nulla: cerca soltanto di correggere un errore commesso allorquando venne emanata la legge 15 maggio 1954, n. 238. Detta legge prevedeva un concorso speciale per direttori di scuole di avviamento, ai quali riconosceva a tutti gli effetti il servizio prestato come insegnanti. Di conseguenza costoro, quando hanno vinto il concorso, si sono inseriti, in forza del servizio precedentemente prestato, in una posizione più favorevole rispetto ai direttori che avevano vinto il concorso regolare. Questa proposta di legge mira, appunto, a riconoscere a coloro che stavano già in ruolo allora, lo stesso trattamento che la legge da me già citata ha riconosciuto ai partecipanti a quel concorso speciale. Infatti, l'articolo 2 della mia proposta di legge precisa che gli interessati possono essere inquadrati nel ruolo « alla data di pubblicazione della presente legge », cioè della legge 15 maggio 1954.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La conseguenza di maggiore importanza è che in questo modo possono esserci dei capi di scuole secondarie anche sprovvisti di laurea.

PITZALIS, *Relatore*. Ma ci sono numerosi precedenti in materia. Io del resto mi sono riferito ad una situazione di fatto al Ministero della pubblica istruzione da venti anni sono ben note certe situazioni di direttori di scuole di avviamento professionale sprovvisti del titolo idoneo per partecipare al concorso. Questa situazione di fatto è ben nota e anche altre volte se ne è parlato. Basterebbe infine citare la legge 20 marzo 1951, n. 238, per avere una ulteriore conferma di quanto ho precisato. Con quella legge il Ministero della pubblica istruzione ammise a concorso, per le scuole tecniche professionali, insegnanti che non avevano il titolo di studio idoneo, per sanare una situazione di fatto assai simile a quella di cui oggi ci stiamo occupando. Del resto si tratta nel caso in esame di un riconoscimento più che altro di natura morale dato che dal punto di vista finanziario nessun maggiore onere incombe sul tesoro.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna considerare questo provvedimento sotto un duplice aspetto: la parte che si riferisce agli articoli 1 e 4 con

la quale si chiede la estensione delle facilitazioni: e su questa parte si può venire incontro, e la parte invece che riguarda il nuovo esame per coloro che in precedenza non hanno partecipato al colloquio: e su questo non posso essere d'accordo.

PRESIDENTE. In considerazione del fatto che non è ancora giunto il parere della IV Commissione finanze e tesoro, la quale, a suo tempo, ha chiesto una proroga, e anche per dar modo al rappresentante del Governo di esaminare più approfonditamente la questione, penso che sarebbe opportuno rinviare l'ulteriore esame di questo provvedimento.

PITZALIS, *Relatore*. Signor Presidente, tenga conto che già ci siamo trovati di fronte ad altri rinvii, non vorrei che questi si ripetessero all'infinito.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Martino Gaetano: Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28. (3291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Martino Gaetano: « Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 ».

L'onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Poche parole per illustrare la portata di questa proposta di legge relativa all'Accademia nazionale di danza, che è la scuola di maggiore importanza nel settore. Questa proposta di legge si richiama alla legge 4 gennaio 1951, n. 28, con la quale si stabiliva che nessuno può assumere il titolo di maestro di danza senza il relativo diploma. La stessa legge recava anche disposizioni transitorie con le quali si fissava un termine di diciotto mesi per far valere, da chi ne avesse avuto interesse, i propri diritti ad assumere il titolo di maestro di danza. Secondo gli articoli 4 e 5 di questa legge già più volte citata, coloro i quali avevano insegnato danza da tre anni nell'accademia o coloro i quali potevano dimostrare di avere insegnato anche fuori dall'accademia per un certo numero di anni, dimostrando di avere sufficiente perizia, venivano nominati maestri di danza da una apposita commissione ministeriale. Gli interessati avevano diciotto mesi a disposizione, come ho già detto, per far valere questi loro diritti.

È accaduto che numerosi di questi maestri o non hanno fatto la domanda in tempo, o non hanno saputo dell'esistenza di questa legge e poiché risulta (mi rimetto ai competenti) che in questo settore vi è una notevole necessità di maestri di danza muniti di un titolo riconosciuto, con questa proposta di legge si vuol far sì che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande alla competente commissione ministeriale che, secondo le norme già illustrate, è incaricata di rilasciare i diplomi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONE VITTORIO. La scuola alla quale si fa riferimento con questo provvedimento è certo l'Accademia di danza diretta dalla signora Jia Ruskaia; unica accademia di danza in Italia che sia stata in grado di trovare una confortevole sede, di fronte ad un panorama meraviglioso e unica accademia dove i corsi si svolgono con regolarità, divisi in corsi inferiori e superiori. E poiché molti insegnanti in questa stessa scuola sono privi del diploma, ecco che si desidera, con l'approvazione di questo provvedimento, regolarizzare la loro posizione. Ma vi è anche un altro aspetto del problema di portata più generale e, sotto un certo angolo di visuale, ben più importante, perché investe l'insegnamento della danza non solamente a Roma ma in tutta Italia. La danza, come è noto, è diventata ormai un elemento importante della didattica moderna, tanto che non vi è città, si può dire, dove non si tengano corsi di danza. Nel quadro di questa complessa attività è sorto tuttavia un certo contrasto di valutazione tra l'Accademia della Ruskaia e gli altri complessi. Perché? Perché, mentre l'Accademia nazionale di danza si limita ad un insegnamento puramente didattico, legato a forme tradizionali e classiche, altri lamentano che in tutti questi anni di attività non sia stato possibile esprimere un grande danzatore o una grande danzatrice capace di illustrare l'arte italiana in campo internazionale. Stando a costoro, ciò dipenderebbe in prevalenza dal fatto che l'insegnamento fatto in questa accaderia è, per l'appunto, eccessivamente tradizionalista, limitandosi alle classiche pose dell'« anfora », insufficienti alle più moderne e complesse esigenze della danza teatrale. Si dice perciò che in definitiva lo scopo essenziale dell'accademia diretta dalla Ruskaia è

quello di preparare insegnanti di danza e che la stessa è organicamente incapace di preparare artisti nel vero senso della parola. Da qui la polemica sorta a suo tempo nella stampa italiana contro o a favore dell'insegnamento e del modo come viene svolto in quest'accademia.

Un'altra osservazione potrebbe farsi sulla frequenza. L'Accademia nazionale di danza è praticamente preclusa a coloro che risiedono fuori Roma e, d'altra parte, gli stessi frequentatori, in gran parte studenti di scuola media, non riescono a conciliare la doppia esigenza di studio.

Per dare la possibilità ai giovani di coltivare questa arte occorrerebbe, quindi, istituire analoghi tipi di scuole e accademie nelle maggiori città, consentendo così al nostro paese di ottenere risultati in campo internazionale e in particolare in occasione dei giochi olimpici, nell'ultima edizione delle Olimpiadi, il nostro paese non ha sfigurato, ma non ha neppure ottenuto una affermazione di grande rilievo.

Il balletto sta riprendendo quota, in Italia, e occorre incoraggiarne la valorizzazione, superando un tipo di scuola strettamente didattica, com'è l'attuale Accademia nazionale di danza che, pur vantando una bellissima sede, non assolve del tutto, a mio avviso, ai suoi compiti.

Tornando alla proposta di legge al nostro esame e premesse le accennate riserve, non posso purtuttavia che esprimere parere favorevole, in quanto essa – consentendo di aumentare il numero dei maestri di danza – favorirà una maggiore pratica di questa arte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime il suo assenso alla proposta di legge Martino. Ha per altro ritenuto suo dovere proporre alcune modifiche, del resto di dettaglio, al testo originario e si riserva di presentare, al passaggio agli articoli, alcuni emendamenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GOTELLI ANGELA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, ove non siano presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono ammessi al giudizio di idoneità i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonché i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di Maestro di danza.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dalla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4

« Alla Commissione di cui al precedente articolo è altresì devoluto il riconoscimento del diritto di assumere, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonché di esercitare la relativa professione ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Dopo le parole* il riconoscimento, *aggiungere le parole*. in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall'articolo 1 ».

Prego l'onorevole Sottosegretario di voler dare ragione del suo emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il funzionamento della Commissione che dovrà pronunziarsi sull'idoneità o meno dei candidati maestri di danza ha carattere temporaneo; la sua durata è prevista sino all'espletamento delle domande presentate in relazione all'entrata in vigore della presente legge. Di conseguenza il Governo ritiene opportuno chiarire, appunto con l'emendamento aggiuntivo letto in precedenza, il principio della temporaneità della Commissione.

ERMINI, *Relatore*. La Commissione dovrebbe essere, a mio avviso, permanente, in quanto periodicamente possono presentarsi

sempre nuovi aspiranti che, mano a mano, abbiano conseguito i titoli necessari per aspirare alla qualifica di maestri di danza.

La legge del 1951, di cui la presente proposta di legge rappresenta un perfezionamento, ha bene operato e la Commissione ha assolto lodevolmente al suo compito, sciogliendosi dopo averlo espletato. Dopo l'entrata in vigore della legge ora al nostro esame, la Commissione sarà riformata e esaminerà i nuovi aspiranti, ma dovrà avere la possibilità di rimanere in vita anche dopo l'espletamento delle domande presentate nel termine indicato dalla presente legge, per esaminare i nuovi aspiranti che – dopo tre anni di insegnamento – avessero nel frattempo acquisito i titoli richiesti. Se costoro dovessero chiedere anche tra tre anni il riconoscimento del loro titolo, esso dovrebbe essere loro concesso e la Commissione quindi dovrebbe avere la possibilità di essere riconvocata.

MARANGONE VITTORIO. L'articolo 4 si riferisce a una categoria di aspiranti all'insegnamento della danza, la cui idoneità è giudicata dalla commissione di cui stiamo appunto discutendo. Per quanto riguarda gli allievi che usciranno nei prossimi anni dall'Accademia nazionale, il rilascio del titolo è invece disciplinato dall'articolo 8.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo la difficoltà prospettata dal collega Ermini, ma mi sembra evidente l'opportunità di accelerare quanto più possibile il chiarimento della posizione degli aspiranti maestri di danza. Ponendo un termine di tempo preciso al funzionamento della Commissione, si otterrà il vantaggio di sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo emendato:

« Alla Commissione di cui al precedente articolo è altresì devoluto il riconoscimento, in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall'articolo 1, del diritto di assumere, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonché di esercitare la relativa professione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« A coloro ai quali è stata o sarà riconosciuta per titoli l'idoneità all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potrà essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneità, l'abilitazione all'insegnamento della danza che è di primo o di secondo grado.

L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio e può essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o moderna – orchestica, o per entrambe le discipline.

L'abilitazione di secondo grado è concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna – orchestica, cioè della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica. L'abilitazione di secondo grado è inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.

A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del Corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, è conferita l'abilitazione di secondo grado ».

Riguardo a tale articolo vi è un emendamento aggiuntivo presentato dal Governo:

« *Nel secondo comma, dopo le parole*: di studio, *aggiungere le parole*: stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento risponde alla necessità di integrare la dizione della proposta di legge, spettando per legge alla Accademia nazionale di danza di stabilire la durata del corso di studio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al secondo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6 nel testo emendato:

«L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il Corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e può essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna – orchestica, o per entrambe le discipline».

(*È approvato*).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 6.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 7:

« Possono altresì presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneità, gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.

Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il Collegio dei professori del'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, è autorizzato a rilasciare in via eccezionale il diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale ».

Riguardo ad esso il Governo ha presentato un emendamento nel senso di sostituire le parole: « è autorizzato a rilasciare in via eccezionale il diploma » con le parole: « propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio in via eccezionale del diploma ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La presentazione dell'emendamento risponde all'opportunità di assicurare una maggiore garanzia nel rilascio dei diplomi, demandandone la facoltà al Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Accademia nazionale di danza. Il Governo, comunque, si rimette al parere della Commissione.

MARANGONE VITTORIO. Ritengo assai utile questa norma, in quanto maggiormente cautelativa della serietà del titolo rilasciato, e annunzio senz'altro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo emendato:

« Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della Pubblica Istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9:

« È istituita la tassa erariale per il rilascio del diploma di abilitazione di lire 10.000 (diecimila).

Nessun diploma o certificato può essere rilasciato a coloro che non dimostrino di aver pagato tale tassa».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge.

MARTINO GAETANO: « Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 » (3291).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Cavaliere Alberto, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Natta, Picciotto, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Titomanlio Vittoria e Trabucchi.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI